



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca scientifica e tecnologica*

*Direzione Generale per l'Università*

*Ufficio II*

Prot.n. 1019

Roma, 13 MAR. 2006

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA - Ufficio di Registrazione		
Anno ..... Titolo ..... Classe ..... Fascicolo .....		
10622		20 MAR. 2006
LIOR	CC	RPA
D2 (P. 0009)	MR/DA	

Ai Rettori  
Loro Sedi

Ai Direttori Amministrativi  
Loro Sedi

Oggetto: Convenzione tra i singoli Atenei e vari enti o istituzioni per il riconoscimento di crediti al fine del conseguimento della laurea o della laurea magistrale.

Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti e segnalazioni circa convenzioni adottate tra i singoli Atenei e vari Enti o Istituzioni per il riconoscimento dei crediti formativi a favore del personale di questi ultimi, al fine del conseguimento della laurea e della laurea magistrale, nell'ambito di un corso di studio universitario.

In merito si ricorda che la materia è disciplinata dall'art. 5 c.7 del D.M. 22.10.04 n. 270.

In particolare si evidenzia che tale norma indica due categorie di conoscenze che possono essere riconosciute come crediti formativi universitari ai fini del compimento degli studi di un corso di laurea.

In primo luogo possono essere riconosciute e quindi valutate le conoscenze e le abilità professionali che il richiedente ha acquisito nel corso della sua carriera lavorativa. Tali conoscenze tuttavia per ottenere un riconoscimento, devono essere debitamente certificate ai sensi della normativa vigente in materia, mancando la quale non sembra che possano rientrare nella suddetta categoria.

Possono inoltre essere riconosciute e valutate altre conoscenze e abilità acquisite a seguito di partecipazione ad attività formative di livello postsecondario.

Il riconoscimento non viene attribuito tuttavia a qualsiasi attività formativa cui il richiedente abbia partecipato positivamente, ma solo a quelle alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso una università. Tale precisazione è giustificata dalla necessità che i corsi seguiti abbiano un livello e una serietà di svolgimento garantito dagli Atenei stessi.

Infine le università non possono procedere ai suddetti riconoscimenti se non hanno emanato un apposito regolamento nel quale siano dettagliatamente predeterminati i criteri da applicarsi nella suddetta procedura, nonché le forme con cui attuarle.

Ciò premesso si invita codesto Ateneo a volersi attenere a quanto prescritto dal D.M. 270/04 ed evidenziato nella presente nota, pena la nullità delle convenzioni stesse.

IL DIRIGENTE GENERALE  
( Dott. Antonello Masia )